

# **BVGer C-2421/2009 vom 29. Oktober 2010**

Bundesverwaltungsgericht, 2010-10-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-2421\\_2009](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2421_2009)

FR: TAF C-2421/2009 du 29 octobre 2010

IT: TAF C-2421/2009 del 29 ottobre 2010

## **Regeste**

Persone soggette al diritto in materia di asilo

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

### **E. 1.2**

Salvo in casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti la Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).

### **E. 1.3**

A. \_\_\_\_\_ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 105 LAsi) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

### **E. 2**

Ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).

### **E. 3.1**

Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può con il benestare dell'UFM rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo le seguenti disposizioni devono essere soddisfatte: a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e c)

si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. In paragone alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che, oltre all'ammissione provvisoria, hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). Ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi qualora il Cantone intenda fare uso di tale possibilità, dovrà avvisare senza indugio l'UFM.

### **E. 3.2.1**

Come sopra menzionato, la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 OASA in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. Nella presente fattispecie, la SPI ha trasmesso l'incarto in oggetto con un preavviso favorevole all'UFM il 7 novembre 2008. Pertanto i criteri applicabili al grave caso di rigore personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi devono essere valutati in considerazione dell'art. 31 OASA entrato in vigore il 1° gennaio 2008.

### **E. 3.2.2**

I criteri determinanti per l'apprezzamento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista rappresentativa di criteri da esaminare al fine di riconoscere l'esistenza di un caso di rigore personale.

### **E. 4.1**

Il Tribunale ha avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Infatti conformemente a tale concezione, l'art. 31 OASA, il quale disciplina i casi personali particolarmente gravi, rinvia all'art. 14 cpv. 2 LAsi e all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr.

### **E. 4.2**

Il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica chiaramente che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3).

### **E. 4.3**

Secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in rapporto con l'art. 13 lett. f OLE, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. Nell'apprezzamento di un caso di rigore occorre tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto. Ne discende che i criteri sviluppati dalla giurisprudenza federale e oggi ripresi all'art. 31 cpv. 1 OASA non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2). Va segnatamente tenuto conto della situazione particolare delle persone che hanno fatto o fanno l'oggetto di una procedura d'asilo (cfr. DTF 123 II 125 consid. 3). D'altro canto, il fatto che lo straniero abbia soggiornato in Svizzera durante un lungo periodo, che si sia ben integrato socialmente e professionalmente e che il suo comportamento non abbia mai dato adito a lagnanza alcuna, non è sufficiente per costituire un caso personale di estrema gravità; è inoltre necessario che la relazione della persona interessata con la Svizzera sia stretta e che non si possa esigere da essa che vada a vivere in un altro paese, segnatamente nel suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/40 consid. 5.2.1 e giurisprudenza ivi citata). A questo titolo va sottolineato che le relazioni di lavoro, d'amicizia o di vicinato che il ricorrente ha allacciato durante il periodo di permanenza in Svizzera non costituiscono di principio dei legami talmente stretti con la Svizzera da mettere la persona interessata in una situazione di bisogno personale grave, in caso di ritorno nel Paese d'origine (cfr. DTAF 2007/45 consid. 4.2). Va infine sottolineato che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve rivelare la sua identità.

### **E. 5**

Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in merito all'art. 31 cpv. 2 OASA ed ha ritenuto che questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in particolare per quanto concerne il fatto che il richiedente sia tenuto a rivelare la propria identità. Essa infatti non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché per definizione un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine il Tribunale ha osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati).

### **E. 6**

In concreto, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo il 23 dicembre 2002 sotto una falsa identità. La domanda è stata respinta su ricorso dalla CRA il 10 agosto 2006 ed è stato impartito al ricorrente un termine di partenza al 5 ottobre 2006. Nonostante egli fosse stato informato a più riprese dell'obbligo di intraprendere tutti i passi necessari per l'ottenimento dei documenti di viaggio, l'interessato non ha mai ottemperato a tale richiesta sottacendo la sua vera identità e ostacolando volontariamente il rilascio dei suoi documenti di viaggio da parte dell'Ambasciata del Pakistan (cfr. audizione presso tale Ambasciata). Pure in occasione dell'istanza dell'8 novembre 2007 volta alla concessione di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi egli ha declinato la falsa identità utilizzata in precedenza. Solo nel luglio 2008 ed a seguito delle sollecitazioni formulate dalla SPI, il

ricorrente ha rivelato la sua vera identità esibendo copia del suo passaporto pakistano. Egli ha pertanto volutamente celato la sua identità anche al momento dell'introduzione dell'istanza di concessione del permesso di dimora per poi dichiararla improvvisamente nel corso di tale procedura senza addurre alcuna motivazione attendibile. Tale atteggiamento disattende il principio della buona fede e non trova di conseguenza protezione giuridica (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. vollständig überarbeitete Auflage, Zürich/St. Gallen 2006, cifra 712 segg.). Per questo motivo l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.

## **E. 7**

A titolo aggiuntivo, il Tribunale constata tuttavia che neppure le condizioni di un grave caso di rigore personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi sono adempiute.

### **E. 7.1**

Come già rilevato nei considerandi precedenti, il fatto che uno straniero abbia soggiornato in Svizzera durante un periodo relativamente lungo, che sia ben integrato socialmente e professionalmente e che il suo comportamento non abbia dato adito a lagnanza alcuna non è sufficiente al fine di ammettere un caso personale particolarmente rigoroso (cfr. DTF 128 II 200 consid. 4 e sentenze precitate). È inoltre necessario che la non riconoscenza di un caso di rigore comporti per la persona toccata delle gravi conseguenze personali.

### **E. 7.2**

In concreto il ricorrente è entrato in Svizzera all'età di 29 anni e vi soggiorna da otto. In questo periodo egli ha sicuramente instaurato dei rapporti e, mediante il suo impiego, ha potuto garantire la sua indipendenza finanziaria. Tuttavia, da quanto emerso, non può prevalersi di legami profondi e duraturi, idonei ad ammettere un caso di rigore personale. Mediante le attività svolte finora egli non ha acquisito delle conoscenze o qualifiche specifiche che non potrebbe più mettere in pratica nel suo paese d'origine. Neppure la sua evoluzione professionale è stata considerevole a tal punto da giustificare l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in relazione con l'art. 31 cpv. 1 OASA. Inoltre, per quanto attiene alle pene inflitte al ricorrente con i decreti d'accusa del 29 settembre 2003 rispettivamente del 9 gennaio 2006, nonostante queste siano di lieve entità, va osservato che il ricorrente non ha saputo mantenere un comportamento rispettoso dei principi dello Stato di diritto (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b OASA). Infine si constata che l'interessato è nato in Pakistan, luogo in cui ha trascorso tutta la sua infanzia e la sua gioventù e buona parte della sua vita d'adulto. Questi anni appaiono essenziali per la formazione della personalità e per l'integrazione sociale e culturale (cfr. DTF 123 II 125 consid. 49), ragione per la quale egli non avrà grandi difficoltà a reinserirsi socialmente e professionalmente nel suo Paese d'origine.

### **E. 7.3**

Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera può comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta ritornato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Pakistan. Tale circostanza non rappresenta una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di una situazione di estrema gravità personale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre

l'interessato dalle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Egli deve trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui anche la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. Pertanto anche in considerazione del suo grado d'integrazione l'interessato non avrebbe potuto avvalersi di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi.

#### **E. 8**

Ne discende che l'UFM con decisione del 18 marzo 2009 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi). Per questi motivi il ricorso va respinto.

#### **E. 9**

Il ricorrente è stato posto al beneficio del gratuito patrocinio pertanto non si prelevano spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.